

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19343 Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: SPENA FRANCESCA

Data pubblicazione: 20/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 14967-2017 proposto da:

_____, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE _____
_____, presso lo studio dell'avvocato _____
rappresentato e difeso dall'avvocato _____

- ricorrente -

contro

SPA _____ in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA _____
_____, presso lo studio dell'avvocato _____, che la
rappresenta e difende;

- controricorrente -





avverso la sentenza n. 289/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

che con sentenza in data 2 marzo- 5 aprile 2017 numero 289 la Corte d'Appello di Palermo, giudice del reclamo ex articolo 1, commi 58 e seguenti, legge 92/2012 confermava, per quanto in questa sede rileva, la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato da S.p.A. ad per tardività della contestazione dell'addebito e, per l'effetto, dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità di retribuzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, legge 300/1970;

che la Corte territoriale riteneva sussistere la giusta causa di licenziamento in relazione ai fatti contestati; giudicava tuttavia violato il requisito di immediatezza della contestazione disciplinare, poiché la società aveva avuto notizia delle irregolarità commesse dal lavoratore già in data 13 giugno 2012 ed aveva proceduto alla contestazione disciplinare oltre un anno dopo, in data 2 settembre 2013, arco di tempo non giustificato dallo svolgimento delle relative indagini ispettive. Quanto alle conseguenze sanzionatorie, applicava il regime previsto nel comma 6 dell'articolo 18, respingendo la domanda subordinata del lavoratore, che chiedeva di applicare la tutela prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

che avverso la sentenza proposto ricorso articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese spa con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.

CONSIDERATO



che con l'unico motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.cv.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della legge numero 300/1970, censurando la sentenza per avere applicato, all'esito della accertata intempestività della contestazione disciplinare, la tutela indennitaria debole di cui al comma 6 dell'articolo 18 legge 300/1970, in luogo della tutela reintegratoria di cui al comma 4 dello stesso articolo 18 ovvero della tutela indennitaria forte di cui al successivo comma 5;

che ritiene il Collegio il ricorso debba essere accolto;

che la questione di causa, concernente il regime applicabile nella ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare per intempestività della contestazione di addebito, è stata risolta dalla Sezioni Unite di questa Corte con l'arresto del 27 dicembre 2017 nr. 30985. Nella richiamata pronunzia, alla quale deve essere assicurata continuità, si è chiarito che nelle ipotesi (quale quella oggetto di causa) in cui sia accertata la sussistenza dell'illecito disciplinare posto a base del licenziamento ma questo non sia stato preceduto da tempestiva contestazione si è fuori dalla applicazione della tutela reale di cui al novellato articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori che è invece contemplata per il caso di accertamento ritenuto gravemente infondato in ragione della accertata insussistenza del fatto. La tutela accordata è di natura indennitaria ed, in particolare, ove il licenziamento non sia preceduto da una tempestiva contestazione disciplinare trova applicazione la tutela indennitaria forte di cui al comma 5 dell'articolo 18, poiché non viene semplicemente in questione la violazione delle regole del procedimento, alla quale il novellato articolo 18, comma 6, riconduce la tutela indennitaria debole ma l'affievolimento della garanzia di una effettiva difesa del dipendente incolpato e la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede del datore di lavoro e della interpretazione secondo buona fede della volontà della parti nella attuazione del rapporto di lavoro.

Diversamente la tutela indennitaria debole, di cui all'articolo 18 comma 6 della legge 300/1970, trova applicazione soltanto qualora le



norme di contratto collettivo o la legge stessa dovessero prevedere termini specifici per la contestazione dell'addebito disciplinare— ipotesi, questa, non ricorrente nella fattispecie di causa— in quanto la relativa violazione assumerebbe in tal caso carattere meramente procedimentale.

che la sentenza impugnata, non conforme all'indicato principio di diritto, deve essere cassata, in conformità alla proposta del relatore, con ordinanza in Camera di Consiglio ex art. 375 cod.proc.civ. e gli rinvii ad altro giudice, che si individua nella Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, affinché provveda, in conformità al principio di diritto qui ribadito, alla applicazione nella fattispecie di causa della disciplina indennitaria di cui al comma 5 dell'articolo 18 legge nr. 300/1970;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia— anche per le spese— alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 9 maggio 2018